

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.».

8. All'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al Capo III» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo I»;

b) dopo le parole: «21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni».

9. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.».

10. L'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

11. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche,» sono inserite le seguenti: «gli istituti di pagamento»;

b) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore» sono aggiunte le seguenti: «ed in ge-

nerale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti»;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dati identificativi dei punti vendita» sono inserite le seguenti: «o del luogo di prestazione di un servizio» e dopo le parole: «e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali» sono inserite le seguenti: «o del prestatore del servizio»;

d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «relative ai punti vendita» sono inserite le seguenti: «o al luogo di prestazione di un servizio».

13. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 151, dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409», il punto è soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 152, dopo le parole: «per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «o agli enti gestori».

14. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è abrogato.

15. Al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 3, comma 1, l'espressione: «15.000 euro» è sostituita dalla seguente: «10.000 euro».

16. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 è soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Con il medesimo regolamento sono determinate la composizione e le modalità di nomina della suddetta Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 al fine di garantire la razionalizzazione delle relative competenze e l'efficienza delle procedure ad essa affidate.

17. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 128-duodecies: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche

